



Città di Stessa
(Provincia di Chieti)
Medaglia di Bronzo al Valor Civile



Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24-01-2025

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE NEL GIUDIZIO DI APPELLO R.G. N. 851/2024 PROMOSSO DA B. T. NEI CONFRONTI DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO R.G. 214/2024

copia

L'anno duemilaventicinque e questo giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 12:20 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza, il Signor SCIORILLI BORRELLI GIULIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

All'appello risultano :

SCIORILLI BORRELLI GIULIO	Sindaco	Presente
Orfeo Enzo	Vice Sindaco	Presente
Tumini Ilenia	Assessore	Presente in videoconferenz a
Masilli Giuseppe	Assessore	Assente
Apilongo Marianna	Assessore	Presente in videoconferenz a
D'Amico Giammarco	Assessore	Presente in videoconferenz a

Partecipa il Segretario Generale Floriana Tambasco.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al protocollo n. 18723 del 9/08/2022 l'Avv. XXXX denunciava un sinistro stradale con animale randagio in data 11/07/2022 lungo la strada statale S.S. n. 652 "Val di Sangro" nel territorio del Comune di Atesa in località C.da Saletti, all'altezza del km. 69 + 900 ai danni del Sig. XXXX il quale veniva urtato nella parte anteriore da un animale randagio;
- con atto di citazione, al protocollo di questo Ente al n. 30180 del 23/12/2022, il Sig. XXX conveniva in giudizio il Comune di Atesa per ottenere il risarcimento del danno subito;
- il Giudice di Pace di Lanciano con sentenza n. 214/2024 respingeva il ricorso e condannava il Sig. XXX al rimborso delle spese legali a favore del Comune edell'Assicurazione costituitasi in giudizio.

DATO ATTO che il Sig. XXX ha impugnato la suindicata sentenza dinanzi al Tribunale di Lanciano.

RITENUTO di costituirsi in giudizio a sostegno delle ragioni dell'ente e, pertanto, di provvedere alla nomina di un legale di fiducia.

TENUTO CONTO della disciplina introdotta dal nuovo codice degli appalti D. Lgs. 36/2023, il quale all'art. 56 esclude dall'applicazione delle disposizioni del codice i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n°31 e s.m.i. in procedimenti giudiziali.

RICHIAMATO quanto già espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, sent. 2730 del 11.05.2012 il quale in adesione a quanto affermato dalla deliberazione n°19/2009 della Corte dei conti, sez. reg. Basilicata, deliberazione n°19/2009 afferma che "il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, (...) ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'*iter* del giudizio, dalla non

predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici".

RICHIAMATA la sentenza TAR Lazio Roma sez. I, 7/3/2022 n. 2606, che già nella vigenza del D.Lgs. 50/2016, ha annullato il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 ottobre 2019, depositato in data 25 ottobre 2019 (recante ad oggetto «Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici») e il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 18 dicembre 2019 (recante "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici").

RILEVATO che i contratti di conferimento di incarico legale per la difesa in giudizio non rientrano nelle attività di consulenza e non sono soggetti ai limiti di cui all'art. 1. comma 9 del D.L.168/2004.

RITENUTO di dover incaricare l'Avv.to XXXX constudio in XXX n. 23 Lanciano (CH), già incaricata del primo grado edichiaratasi disponibile ad accettare l'incarico.

VISTO il preventivo predisposto dell'Avv. XXXredatto considerando i parametri minimi stabiliti con D.M. del Ministero della Giustizia n. 55/2014 per un totale di € 1.955,00 comprensivi di spese generali.

RITENUTO di poter far fronte alla spesa con i fondi all'uopo stanziati nell'apposito capitolo 13800 "Spese per liti e arbitraggi", uscita di bilancio 2025/2027 esercizio 2025.

Visto l'art.49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisiti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuta l'urgenza di dare corso al presente atto deliberativo, stante l'approssimarsi dell'udienza fissata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Atesa, per i motivi di cui in narrativa, a conferire incarico professionale per assistenza legale all'ente per la resistenza nel giudizio di appello innanzi al Tribunale di Lanciano R.G. 851/2024.
2. Di nominare patrocinatore l'Avv.to XXXXX con studio in XXXX n. XXX Lanciano (CH) conferendo la ampia facoltà omandato senza riserva alcune e alle condizioni tutte previste nel regolamento per il conferimento di incarichi legali approvato con delibera G. M. n. 49 del 9/3/2006.
3. Di incaricare il Responsabile del settore competente a porre in essere gli atti consequenziali all'attuazione del presente atto, ivi inclusa l'assunzione dell'impegno di spesa nell'apposito capitolo 13800 "Spese per liti e arbitraggi", uscita di bilancio 2025/2027 esercizio 2025 sufficientemente capiente.
4. Di dare atto che tale compenso verrà liquidato al legale nel caso in cui l'Amministrazione risultasse soccombente o le spese fossero compensate e che nel caso in cui la liquidazione giudiziale dovesse essere più conveniente per il Comune il legale si rimetterà alla stessa.

Con separata e successiva votazione, unanime e palese, resa nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

E' parte integrante della deliberazione di G.C. n. 6 del 24-01-2025

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE NEL GIUDIZIO DI APPELLO R.G. N. 851/2024
PROMOSSO DA B. T. NEI CONFRONTI DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI
LANCIANO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO R.G. 214/2024

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica 1 Settore**

Data: 21-01-2025

Il Responsabile del servizio

F.to **Tambasco Floriana**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 21-01-2025

Il Responsabile del servizio

F.to **BERARDI MICHELE**

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to GIULIO SCIORILLI BORRELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Floriana Tambasco

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile della pubblicazione
(Fto come in originale)

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

- **E' stata affissa all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi dal 27-01-2025 al 11-02-2025 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000;**
- **E' stata comunicata in data 27-01-2025 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;**

- Che la presente deliberazione:

- **è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000) .**

Dalla residenza Comunale, li 27-01-2025

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, li 27-01-2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Floriana Tambasco